

Allegato 3

Di seguito si riporta l'informativa che i direttori devono trasmettere ai lavoratori via e-mail a tutti i dipendenti.

In relazione a quanto indicato al punto 12 del *“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”* del 14.3.2020, ed in particolare alla gestione dei lavoratori con *“particolare fragilità e patologie attuali o pregresse”*, e al successivo Protocollo del 24 aprile 2020, si informa che il lavoratore/lavoratrice che non presta attività in modalità agile può richiedere (ai sensi dell'art. 41 c. 1 lett. c del D.Lgs 81/08) al Medico Competente incaricato una visita medica nella quale segnalare, attraverso idonea documentazione, la presenza di condizioni di salute che li rendano suscettibili di particolari e più gravi conseguenze in caso di contagio.

Tali condizioni sono rappresentate principalmente da patologie neoplastiche in fase di trattamento/follow-up, malattie cardiovascolari severe, malattie croniche delle vie respiratorie con deficit ventilatorio, malattie con deficit immunitario o terapie immunosoppressive in atto, diabete mellito.

Il lavoratore/lavoratrice che ritiene che le proprie condizioni di salute possano renderlo/a suscettibile di particolari e più gravi conseguenze in caso di contagio, deve:

- Acquisire la necessaria documentazione sanitaria che certifichi la presenza e lo stato clinico delle suddette condizioni di salute. Tale documentazione è costituita dal certificato anamnestico rilasciato dal proprio Medico di Medicina Generale (MMG) che attesti le condizioni di salute di particolari fragilità suddette o, in alternativa certificazioni da parte di una struttura sanitaria pubblica o privata che attestino la presenza delle citate patologie o comunque siano considerate utili al riguardo dal lavoratore/lavoratrice.
- Richiedere, attraverso i normali canali già operativi per le attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/08, una visita medica al Medico Competente incaricato nel proprio Istituto/Struttura, nella quale presentare la documentazione sanitaria di cui al precedente punto.

In esito alla visita, che il Medico potrà stabilire di eseguire anche solo su base documentale, il Medico Competente esprimerà il relativo giudizio di idoneità che, in caso di riconoscimento di condizione di *“particolare fragilità”*, conterrà le necessarie prescrizioni in merito alle misure da adottare e/o le modalità di lavoro individuate per assicurare al meglio la tutela della salute del lavoratore/lavoratrice interessato/a.

Tali prescrizioni, salvo diversa indicazione del Medico Competente, rimarranno valide fino al termine del periodo di emergenza.